



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4960/TRI/DI/B

01 APR. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il contratto di transazione sottoscritto in data 15 febbraio 2005 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ENI SpA Divisione Refining & Marketing, con il quale l'Azienda si è impegnata a versare allo Stato il 50% del costo stimato per la realizzazione degli interventi di marginamento dei canali industriali prospicienti i siti di cui è titolare all'interno delle isole della Raffineria e dei Serbatoi, contribuendo così alle spese già anticipate dallo Stato e consentendo al Magistrato alle Acque di Venezia di completare l'affidamento delle opere di marginamento;
- Vista la nota dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia del 22 dicembre 2006, con protocollo n. 165217, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 191/QdV/DI in data 4 gennaio 2007, che trasmette la relazione di validazione con prescrizioni eseguita nell'ambito del Piano di caratterizzazione dell'area dello stabilimento ENI Raffineria SpA di Porto Marghera (VE);
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007, con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto il progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda", trasmesso dalla ENI SpA Divisione Refining

CORTE DEI CONTI



0013274-06/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A


REG TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. n. 117
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Rag. N. 117
AL CO. SIOLEFFE

- & Marketing con nota del 17 novembre 2010 con protocollo n. 144, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 30462/TRI/DI del 25 novembre 2010;
- Visto il verbale della riunione del 16 maggio 2012 della "Segreteria Tecnica congiunta dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e le aree limitrofe siglato in data 16 aprile 2012" che ha esaminato il progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda";
- Visto il parere espresso dall'ISPRA sul progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda", trasmesso con nota del 26 aprile 2012 con protocollo n. 16712, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12199/TRI/DI del 26 aprile 2012;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 novembre 2012, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4004/TRI/DI/B del 27 dicembre 2012, che ha dichiarato approvabile il progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda";
- Vista la nota del 10 marzo 2014 con protocollo n. 28, trasmessa dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7549 dell'11 marzo 2014, nella quale si specificano i costi degli interventi previsti nel progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda";
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 26 marzo 2014 con protocollo n. 49432, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9262/TRI del 28 marzo 2014;
- Considerato che nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 15 novembre 2012 il rappresentante della Regione del Veneto ha dichiarato che gli interventi previsti nel progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda" non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto di bonifica contenuto nel documento "Revisione del progetto di bonifica delle acque di falda" trasmesso dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing con nota del 17 novembre 2010 con protocollo n. 144, così come integrato dalla nota del 10 marzo 2014 con protocollo n. 28 trasmessa dalla ENI SpA Divisione Refining & Marketing.
2. Resta salvo l'obbligo della ENI SpA Divisione Refining & Marketing di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con



particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.

3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 novembre 2012.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ENI SpA Divisione Refining & Marketing, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da ENI SpA Divisione Refining & Marketing un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ENI SpA Divisione Refining & Marketing a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto in € 611.500,00 (seicentoundicimila e cinquecento euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Viso n. 205 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 27/4/2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Silvana Micci)

